



COMUNE DI ISTRANA
Provincia di Treviso

MERCATO AGRICOLO CAMPAGNA AMICA DI ISTRANA

- * Disciplinare (All.1)
- * Metodo di svolgimento delle verifiche (All.2)
- * Planimetria (All.3)

- **Adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 29.03.2016 - *esecutiva***

DISCIPLINARE del mercato denominato "MERCATO AGRICOLO CAMPAGNA AMICA DI ISTRANA"

Premesse

Il "MERCATO AGRICOLO CAMPAGNA AMICA DI ISTRANA" è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. Nasce nell'ottica della promozione delle relazioni tra i cittadini, la trasparenza e l'equità della vendita dei prodotti agricoli e della promozione di modelli di sviluppo sostenibile, con iniziative per favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali e di qualità.

L'obiettivo è, quindi, quello di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, riducendone i passaggi intermedi con conseguente riduzione del prezzo finale, offrendo al produttore locale nuove opportunità di vendita e rendendo direttamente percepibile al consumatore la qualità dei prodotti locali e di quelli biologici.

Con la vendita di prodotti a «*chilometri zero*» l'inquinamento si può combattere anche a tavola, perché scegliendo prodotti locali di qualità invece di quelli che viaggiano per centinaia di chilometri sui tir, si sostiene il consumo dei prodotti agricoli di origine locale, riducendo l'inquinamento legato ai trasporti e valorizzando le attività agricole locali.

Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, *"È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge"*.

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

A tal fine l'imprenditore potrà porre in vendita esclusivamente i prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori.

Poiché l'attività di vendita degli imprenditori agricoli è legata alla "stagionalità" dei prodotti posti in vendita, si ritiene opportuno non rilasciare alcuna concessione di posteggio, ma consentire ad ogni singolo operatore di poter partecipare al mercato, secondo le modalità stabilite da presente disciplinare.

Normativa di riferimento

Il D.Lgs. n. 228/2001 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati, possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano.

Un apposito decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007, in attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha stabilito requisiti uniformi e standards specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti "*farmer's markets*", riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi.

Nei mercati degli imprenditori agricoli, conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti, sono posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Articolo 1

Ubicazione e caratteristiche del mercato

Il mercato degli agricoltori, denominato "MERCATO AGRICOLO CAMPAGNA AMICA DI ISTRANA" avrà le seguenti caratteristiche:

- **luogo di svolgimento:** Piazza Franceschetti – come indicato nella pianta (allegato 3 alla convenzione tra Comune e associazione Agrimercato di Treviso)
- **dimensioni:** n. 10 posteggi aventi una superficie di vendita di mq. 30 (m. 6 fronte e m. 5 profondità)
- **frequenza:** settimanale nella giornata di lunedì
- **orari:** inizio allestimento ore 8.00, inizio vendita ore 8.30 - cessazione attività di vendita ore 12.30, sgombero entro le ore 13.30.
- **prodotti vendibili:** frutta e verdura, formaggi, miele, funghi, vino, piante e fiori, carni e salumi, olio, prodotti ittici, uova e trasformati dei prodotti sopracitati, pane, birra e farine.
- **luogo e periodo di produzione:** la produzione agricola, proveniente dall'azienda agricola o dall'azienda di soci imprenditori agricoli, anche a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, deve essere ottenuta nell'ambito territoriale della Provincia di Treviso e deve essere immessa sul mercato nel rispetto della naturale stagionalità dei vari prodotti.
- **attività complementari alla vendita diretta:** possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali presenti nel territorio regionale

Articolo 2

Assegnazione dei posteggi ed elenco produttori

- 1) Al fine di garantire una partecipazione qualificata di imprenditori agricoli della zona, l'Amministrazione Comunale concede l'occupazione del suolo pubblico limitatamente a n. 10 posteggi, che costituiscono il mercato, nel seguente modo:
 - a) n. 7 posti all'Associazione Agrimercato di Treviso, co-firmataria della convenzione;
 - b) n. 3 posteggi a singoli imprenditori agricoli aventi sede nel Comune di Istrana, da assegnarsi da parte del Comune medesimo;
- 2) in caso di mancata occupazione di n. 2 dei posteggi di cui al comma 1, lettera b) entro le ore 8,30, il Comune può assegnare gli stessi per quella sola giornata agli imprenditori agricoli in ordine di graduatoria di cui al successivo comma 3), entro le ore 8,35. Oltre tale orario i posteggi non potranno più essere assegnati.
- 3) L'assegnazione di n. 2 dei posteggi di cui al comma 1, lettera b) e l'assegnazione giornaliera dei posteggi di cui al comma 2) verranno fatte nel rispetto dei seguenti criteri:
 - *maggiore numero di presenze maturate nel mercato*
 - *ubicazione dell'azienda agricola e dei terreni di produzione nel Comune di Istrana*
 - *ordine cronologico di presentazione della comunicazione*
 - *vendita di prodotti non già presenti al mercato*
- 4) N. 1 dei posteggi di cui al comma 1) lettera b) potrà essere assegnato esclusivamente ad imprenditori agricoli con sede nel Comune di Istrana, seguendo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

- 5) Ogni imprenditore agricolo per poter partecipare al mercato dovrà presentare al Comune apposita domanda di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 228/2001, con esplicita dichiarazione di accettare il presente disciplinare di vendita e il "Metodo di svolgimento delle verifiche preliminari e periodiche sulla provenienza, esclusività del prodotto e caratteristiche dei prodotti venduti" (allegato 2) alla convenzione. Per le aziende agricole non già aderenti al sistema di controllo e verifica delle produzioni agricole poste in vendita previsto dall'Associazione Agrimercato di Treviso, la domanda di partecipazione al mercato è sospesa fino al buon esito della verifica preliminare di cui al "Metodo di svolgimento delle verifiche preliminari e periodiche sulla provenienza, esclusività del prodotto e caratteristiche dei prodotti venduti al Mercato Agricolo Campagna Amica di Istrana" (allegato 1 alla convenzione tra Comune e associazione Agrimercato di Treviso).
- 6) Per l'occupazione del posteggio non verrà rilasciata alcuna concessione, considerata la stagionalità dei prodotti e la libera alternanza degli operatori, consentendo l'occupazione nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, limitatamente ai posti disponibili.
- 7) Nel caso rimanessero posteggi non occupati per assenza degli operatori, gli operatori presenti, in accordo con il personale della polizia Locale, potranno sistemarsi nei posteggi liberi al fine di garantire una occupazione uniforme del mercato.
- 8) Le aziende agricole che presentano domanda di partecipazione vengono inserite in un elenco delle aziende partecipanti al mercato, tenuto dall'Associazione Agrimercato.
In caso di effettuazione di n. 8 assenze consecutive per le aziende con posteggio annuale, e n. 6 assenze consecutive nella stagionalità di riferimento per le aziende con posteggio stagionale, le aziende agricole verranno cancellate d'ufficio dal suddetto elenco.

Articolo 3

Soggetti ammessi alla vendita nel mercato

- 1) Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli che rispettino le seguenti condizioni:
 - a) ubicazione dell'azienda agricola e dei terreni di produzione nel seguente ambito territoriale: Provincia di Treviso;
 - b) vendita nel mercato di prodotti agricoli di esclusiva produzione della propria azienda o dell'azienda dei soci imprenditori agricoli così come individuati ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 228/2001;
- 2) L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'articolo 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Articolo 4

Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato

- 1) L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
- 2) Qualora la giornata di svolgimento del mercato coincidesse con un giorno festivo, il mercato non si svolgerà.
- 3) I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri. È permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati.

- 4) I banchi, gli autoservizi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato. Gli operatori non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella stabilita.
- 5) Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi, preferibilmente di colore giallo, devono essere sollevate di almeno 2,10 metri dal suolo e non possono sporgere oltre un metro dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato. Inoltre vanno collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi. La merce non può essere esposta oltre lo spazio assegnato, né oltre il limite di allineamento.
- 6) È vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci e ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
- 7) Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono provvedere ad asportare i rifiuti e smaltirli in maniera autonoma ed idonea. Al termine delle operazioni di vendita l'area dovrà essere ripulita come trovata.
- 8) L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari cui è sottoposto l'esercizio di vendita, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
- 9) È vietato danneggiare la sede stradale, le piantagioni, la segnaletica, gli elementi di arredo urbano e gli impianti che ad essa appartengono.
- 10) Con l'uso del posteggio l'operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
- 11) L'operatore ha l'obbligo di esibire la comunicazione di cui al D.Lgs 228/2001 in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
- 12) Non è permesso sgombrare il posteggio prima dell'ora prevista se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità, da comunicare immediatamente all'agente di Polizia Locale incaricato addetto al mercato (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).

Articolo 5 Norme igienico-sanitarie

- 1) Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002.
- 2) Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie.
- 3) Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio dei prodotti alimentari, deve rispettare i requisiti di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.
- 4) I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività di vendita diretta utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
 - b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a un metro;
 - c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
- 5) Le disposizioni di cui al comma 4, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
- 6) I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione.
- 7) L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

Articolo 6

Criteria per le comunicazioni al consumatore

- 1) L'azienda agricola è tenuta ad esporre presso il posteggio di vendita un cartello indicante la ragione sociale, la sede e la gamma dei prodotti posti in vendita.
- 2) Tutti i prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, a collo o per unità di misura e le varietà dei prodotti, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
- 3) L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovranno contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore possa ottenere utili informazioni anche sull'origine dei prodotti, ove previsto dalle normative di settore, in particolare per l'ortofrutta.

Articolo 7

Modalità di verifica del rispetto delle regole di gestione da parte degli imprenditori agricoli abilitati alla vendita nel mercato

- 1) Coloro che operino in contrasto con le disposizioni dettate nel presente disciplinare nonché con la normativa di riferimento in materia, possono essere esclusi dalla partecipazione al mercato.
- 2) Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire al personale dell'Associazione Agrimercato di Treviso, o personale dalla stessa incaricato, ed ai competenti organi di controllo previsti dalla normativa vigente, di effettuare verifiche nel banco di vendita al mercato, nella propria azienda, nei fondi rustici e nei locali di stoccaggio e magazzino, sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti, nonché consentire l'accesso agli atti documentali della contabilità, in particolare sulle fatture d'acquisto e fascicolo AVEPA.

Articolo 8

Altri aspetti di gestione del mercato e della vendita

- 1) Sono consentiti l'accesso e lo stazionamento nell'area di vendita con mezzi di trasporto per le operazioni di carico e scarico merci e di vendita, nei limiti di superficie del posteggio assegnato.
- 2) Gli operatori, inoltre, dovranno:
 - adottare strategie tese a ridurre in peso ed in volume gli imballaggi, ad utilizzare materiali facilmente riciclabili; a favorire l'utilizzo di imballaggi riutilizzabili;
 - per la vendita dei prodotti freschi dovranno far uso di contenitori riutilizzabili, riciclabili, in particolare compostabili ove possibile;
 - nel rapporto con la clientela dovrà essere privilegiato l'uso di sacchetti di carta, di materiale a basso impatto ambientale o totalmente riciclabile.

Articolo 9

Tributi per l'occupazione del posteggio

- 1) L'occupazione del posteggio è soggetta al pagamento del canone o della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tassa o tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamenti. Inoltre tutte le aziende partecipanti, in funzione delle effettive giornate di presenza, sono tenute a versare al Comune o all'Associazione Agrimercato di Treviso le quote dovute per il sistema di controllo e verifica.
- 2) I tributi dovranno essere versati nei termini previsti negli specifici regolamenti del Comune. Il pagamento dei tributi è subordinato alla comunicazione degli importi da parte del soggetto incaricato alla riscossione. Per l'effettiva occupazione dei posteggi a propria disposizione l'Associazione firmataria si impegna a versare con cadenza semestrale l'importo complessivo relativo alle presenze effettuate dagli operatori ad essa associati, mentre per i tre posteggi in carico al Comune i tributi saranno versati direttamente dalle singole aziende occupanti, giusta la documentazione prodotta di volta in volta agli atti e le verifiche del Comando Polizia Locale.

Articolo 10

Funzionamento del mercato

- 1) Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, fermo restando, per questi ultimi, la possibilità di affidamento a soggetto esterno sulla base di specifica convenzione.
- 2) I responsabili degli uffici preposti, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
- 3) La graduatoria dei posteggi verrà aggiornata ad ogni mercato a cura della Polizia Locale, tramite l'annotazione delle presenze.

L'operatore di Polizia Locale addetto al controllo del mercato annota ogni volta le presenze degli operatori in un apposito registro.

Le graduatorie e il registro sono pubblici e consultabili presso il Comando di Polizia Locale, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art.11

Sanzioni, sospensioni, revoche

- 1) Le Aziende ammesse alle attività di vendita diretta nell'ambito del Mercato sono sanzionate secondo le procedure previste dalla normativa vigente e dal presente disciplinare, in caso di mancato rispetto delle disposizioni:
 - a) *Per violazioni relative all'art. 4, commi 1, 6 e 8, e all'art. 6 del presente disciplinare è prevista una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.000,00.*
 - b) *Per violazioni relative all'art. 3, comma 1, lettera b), art. 5, commi 2 e 6, all'art. 7, comma 2 e all'art. 9, commi 1 e 2 del presente disciplinare e per reiterazione delle violazioni di cui alla lettera a) (intesa come ripetizione del comportamento sanzionato nel corso di 12 mesi dalla violazione) è prevista una sanzione amministrativa da € 200,00 a € 2.000,00, nonché la sospensione dalle attività di mercato, per un periodo di tempo determinato di tre mesi, comunicata tramite emissione di formale provvedimento dell'ufficio comunale competente al verificarsi di gravi non conformità al regolamento quali, ad esempio, vendita di prodotti non di produzione aziendale, ostacolo ai controlli presso il mercato ed in sede aziendale, non ottemperanza alle ammonizioni, perdita momentanea dei requisiti previsti per la vendita diretta;*
 - c) *Per reiterazione delle violazioni di cui alla lettera b) (intesa come ripetizione del comportamento sanzionato nel corso di 12 mesi dalla violazione) è prevista una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 2.500,00 nonché l'ESCLUSIONE dal mercato, comunicata tramite emissione di formale provvedimento dell'ufficio comunale per gravissimi comportamenti, quali reiterazione di comportamenti vietati dal regolamento, mancata conformità alla diffida trascorsi 30 gg dalla diffida medesima, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, assenza ingiustificata a n. 15 presenze mercato (in funzione dell'effettivo periodo di presenza stagionale o meno), perdita definitiva dei requisiti di partecipazione al mercato, mancato pagamento di canoni e tributi dovuti all'Associazione o al Comune.*
- 2) Decorsi due anni dall'emissione del provvedimento di esclusione dal mercato, l'azienda espulsa può ripresentare nuova comunicazione di partecipazione al mercato.

Articolo 12

Cancellazione

La cancellazione dall'elenco delle imprese partecipanti al mercato, tenuto dall'Associazione Agrimercato, può avvenire:

- a) per perdita dei requisiti di legge;
- b) su richiesta della stessa azienda indirizzata al Comune;
- c) per iniziativa del Comune, sentita in ogni caso l'Associazione firmataria della convenzione, anche su segnalazione della stessa, qualora venga accertato che l'impresa non rispetti adeguatamente le disposizioni stabilite nel presente disciplinare di vendita. In tal caso, prima dell'adozione del provvedimento, dovrà essere sentito l'imprenditore agricolo interessato. La cancellazione dall'elenco è disposta dal Responsabile del Settore, entro 30 giorni dalla richiesta o dall'audizione dell'interessato, alla quale seguirà l'esclusione del mercato;
- d) in caso di esclusione dal mercato per violazioni delle disposizioni del presente disciplinare come indicato dall'art.11, lettera c).

Articolo 13
Disposizioni finali

- 1) L'Amministrazione comunale, in accordo con l'Associazione Agrimercato di Treviso, potrà variare la frequenza del mercato in funzione della partecipazione degli operatori e dell'afflusso dei consumatori;
- 2) Le aziende agricole già partecipanti al mercato di Campagna Amica di Istrana, devono adeguarsi alle norme del presente disciplinare, aderendo altresì al "Metodo di svolgimento delle verifiche preliminari e periodiche sulla provenienza, esclusività del prodotto e caratteristiche dei prodotti venduti" (allegato 2) alla convenzione, pena l'esclusione dalla partecipazione al mercato.

Articolo 14
Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare, sono abrogate le disposizioni di cui al Codice di comportamento e al disciplinare del mercato di Campagna Amica di Istrana, approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 110 del 26.10.2009.

ALLEGATO 2

Metodo di svolgimento delle verifiche preliminari e periodiche sulla provenienza, esclusività del prodotto e caratteristiche dei prodotti venduti al Mercato Agricolo Campagna Amica di Istrana

Come previsto dall'art. 11 – “Sanzioni, sospensioni e revoche” del disciplinare comunale per la gestione del Mercato Agricolo Campagna Amica di Istrana, con il presente documento vengono definite le procedure con cui l'Associazione Agrimercato di Treviso, ente gestore del mercato agricolo di Campagna Amica, effettuerà le verifiche preliminari e periodiche sulla provenienza, esclusività aziendale e caratteristiche dei prodotti venduti al Mercato.

Verifica Preliminare: viene definita “preliminare” la verifica operata da parte dell'Associazione Agrimercato o da personale dalla stessa incaricato, nelle aziende agricole che al momento di presentazione della domanda non sono già accreditate al sistema di verifica e controllo delle produzioni aziendali poste in vendita previsto dall'Associazione Agrimercato al fine di dimostrare la totale ed esclusiva provenienza aziendale. Tale verifica è obbligatoria per poter accedere alla vendita diretta presso il mercato agricolo di Campagna Amica anche per le aziende che operano la vendita nei due posteggi in gestione al Comune di Istrana.

Pertanto la domanda di partecipazione al mercato per le aziende che alla data di presentazione non risultano già accreditate al sistema di verifica e controllo delle produzioni aziendali poste in vendita previsto dall'Associazione Agrimercato rimane sospesa fino a buon esito della verifica.

Verifiche periodiche: vengono definite verifiche periodiche le verifiche operate da parte dell'Associazione Agrimercato o da personale dalla stessa incaricato in corso d'anno presso il mercato agricolo di Campagna Amica al fine di verificare le caratteristiche dei prodotti posti in vendita, esclusiva provenienza aziendale del prodotto, disponibilità e potenzialità produttiva dell'azienda, conformità di comportamento durante le operazioni di vendita in funzione di quanto previsto dal disciplinare.

Poteri e compiti

Al personale incaricato della verifica vengono conferiti dal Comune di Istrana e dall'Associazione Agrimercato di Treviso i poteri di verifica preliminare e periodica delle aziende agricole presenti al mercato agricolo Campagna Amica di Istrana presso la sede del mercato stesso, presso la sede aziendale e presso i fondi rustici delle aziende medesime anche se siti al di fuori del territorio comunale a seguito di espressa accettazione di assoggettamento ai controlli sottoscritta dalle singole aziende come previsto nella comunicazione di adesione.

Metodi di verifica

Verifica “preliminare”

In presenza di nuova comunicazione di partecipazione al mercato agricolo Campagna Amica di Istrana da parte di Azienda Agricola che al momento di presentazione della comunicazione non risulta già accreditata al sistema di verifica e controllo delle produzioni aziendali poste in vendita previsto dall'Associazione Agrimercato il personale addetto alla verifica acquisirà dall'azienda medesima la seguente documentazione:

- copia del fascicolo produttore redatto dal CAA - Centro Assistenza Agricola, al fine di verificare l'effettiva disponibilità dei fondi rustici, le coltivazioni praticate, gli allevamenti, le disponibilità aziendali,
- copia registro allevamenti per i capi di bestiame,
- copia delle mappe catastali per l'effettiva individuazione dei fondi rustici,

- copia delle fatture di acquisto dei prodotti dei 12 mesi precedenti il giorno della verifica per controllare l'eventuale acquisto da terzi di prodotti agricoli posti in vendita;
- copia delle fatture di vendita del prodotto e copia registro corrispettivi dei 12 mesi precedenti il giorno della verifica;
- copia della registrazione sanitaria all'Ulss di competenza;
- copia della comunicazione per vendita diretta per i produttori agricoli;
- copia manuale aziendale Haccp;
- copia eventuale certificazione biologica;
- eventuale ulteriore documentazione aziendale che si rendesse necessaria.

Verificata tale documentazione il personale addetto procederà al sopralluogo presso il centro aziendale ed in campo per verificare l'effettiva disponibilità e conformità dei prodotti che l'azienda intende porre in vendita.

Il personale verifica inoltre la disponibilità del gazebo con il colore previsto dall'Associazione Agrimercato di Treviso.

Verifica "generale" dei prodotti posti in vendita

L'Associazione Agrimercato opera almeno tre volte all'anno la verifica "generale" del mercato Campagna Amica di Istrana tramite sopralluogo su tutti posteggi presenti al fine di rilevare la tipologia di prodotti agricoli esposti in vendita, il rispetto della stagionalità dei prodotti posti in vendita, la provenienza regionale, la compatibilità dei prodotti esposti con quanto dichiarato dall'azienda nella domanda di ammissione.

L'Associazione Agrimercato di Treviso o il personale addetto alla verifica periodica dalla stessa incaricato provvedere a segnalare direttamente alle aziende interessate, all'Amministrazione comunale:

- L'eventuale assenza dei prezzi di vendita dei prodotti,
- La mancanza di indicazione chiara dell'azienda produttrice/venditrice del prodotto (tracciabilità),
- Le non conformità rilevate nel prodotto posto in vendita,

Il personale incaricato della verifica periodica redigere una scheda per ogni azienda durante la verifica nella quale vengono annotate le conformità e non conformità rilevate, in caso di rilevata presenza di prodotto non conforme a quanto previsto dal disciplinare del mercato Agricolo Campagna Amica di Istrana il personale incaricato della verifica procede a:

- Rilevare le informazioni in merito al prodotto oggetto di verifica da parte del produttore agricolo,
- Fotografa i prodotti dubbi rilevati ,
- Fotografa il banco vendita con il produttore ed i prodotti dubbi,
- Informa il produttore della verifica presso il centro aziendale,
- Procede nella medesima giornata o immediatamente successiva al sopralluogo presso il centro aziendale ed in campo per verificare l'effettiva disponibilità di prodotto,
- Assume le eventuali dichiarazioni rese dal produttore ,
- Redige relazione in merito alla verifica aziendale operata con parere di merito ed indicazioni per l'adozione dei provvedimenti che si dovessero rendere necessari in caso di verificate inadempienze o mancato rispetto del regolamento. Tale relazione viene inviata al competente ufficio commercio del Comune di Istrana entro i 10 gg. successivi alla conclusione della verifica.

L'Associazione Agrimercato di Treviso inoltre ha facoltà di procedere ad ulteriori verifiche nel corso dell'anno a seguito di segnalazioni pervenute agli uffici competenti del Comune di Istrana.



